CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Adotta la seguente ordinanza avente per oggetto

DISCIPLINA ORARI DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI CON DIFFUSIONE DI EMISSIONI SONORE

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 000099 DEL 14/11/2025

IL SINDACO

Considerati:

- il notevole afflusso di avventori ed i conseguenti affollamenti in alcuni punti di aggregazione sociale e presso i locali pubblici e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande della Città, regolarmente frequentati durante le aperture serali/notturne, da parte di numerosi giovani, attirati spesso dagli intrattenimenti musicali che alcuni locali organizzano con diffusioni sonore anche all'esterno dell'esercizio, soprattutto nei fine settimana;
- le numerose segnalazioni che pervengono da parte di cittadini che sono residenti in fabbricati ove insistono tali tipi di attività commerciali o limitrofi alle stesse, e le rappresentazioni in tal senso da parte di S.E. il Prefetto e del Sig. Questore in ordine all'adozione di un provvedimento sindacale di regolamentazione della c.d. *"movida"* attraverso il divieto espresso di svolgimento di intrattenimenti musicali all'esterno degli esercizi che determinino assembramenti di persone con connesso disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei residenti, o comunque di uniforme regolamentazione delle modalità di svolgimento e degli orari di tali intrattenimenti;

Preso atto che molti dei titolari di pubblici esercizi e di locali di somministrazione di alimenti e bevande hanno richiesto, in una logica di Città più inclusiva per le attività di intrattenimento, un provvedimento meno restrittivo possibile;

Ritenuto opportuno di definire una strategia di contenimento dell'inquinamento acustico che consenta, comunque, agli operatori di avvalersi dell'intrattenimento musicale come attività secondaria rispetto alla somministrazione;

Tenuto conto della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative;

Considerata al contempo la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Visto il Protocollo d'Intesa per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e delle discoteche della provincia di Catanzaro sottoscritto in data 04 giugno 2025 nella sede della Prefettura di Catanzaro, tra il Prefetto, il Questore, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, i sindaci del territorio, la Camera di Commercio e le associazioni di categoria;

Preso atto che, in assenza di specifica normativa regionale, per effetto dell'avvenuta abrogazione (da parte dell'art. 13, comma 2 d.l. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012) dell'art. 124, comma 2, del reg. es. T.U.L.P.S (R.D. n. 635/1940), **non è richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S. per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti complementari all'attività di somministrazione svolti nei pubblici esercizi** (consistenti, a titolo meramente esemplificativo, in musica di sottofondo, rappresentazioni musicali compresi concertini, piano bar, karaoke, dj set), purché non assumano la valenza imprenditoriale a scopo di lucro (nel qual caso diventerebbe attività di spettacolo e trattenimento pubblico) e non assumano le caratteristiche di pubblico spettacolo per come delineate dalla giurisprudenza e da specifiche indicazioni ministeriali, ovvero **a condizione che**:

a) il trattenimento si svolga in forma assolutamente occasionale, complementare

e secondaria rispetto alla primaria e normale attività di somministrazione (v. parere Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza, n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21/02/2013);

b) non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
c) non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
d) non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni;
e) non vi sia specifica pubblicità degli spettacoli o intrattenimenti attraverso giornali, manifesti, social network ecc. destinata a richiamare un pubblico più ampio di quello a cui si rivolge normalmente, anche se esercitati in forma saltuaria, ma ricorrente per esempio tutti i sabato oppure nei fine settimana.

In questo caso basterà inviare una comunicazione/dichiarazione tramite il portale Calabria Suap da scaricare sul sito istituzionale del Comune di Catanzaro o richiedere presso il SUAP.
Non necessariamente gli aspetti sopra menzionati devono essere presenti tutti contemporaneamente, è sufficiente la ricorrenza anche solo di uno o di alcuni di questi, per far scattare i presupposti che richiedono la presentazione di apposita SCIA al Suap, come di seguito indicato.

DATO ATTO CHE:

b) la presente ordinanza, nella parte relativa alle autorizzazioni amministrative, non si applica ai locali al chiuso che svolgono attività prevalente di pubblico spettacolo, i quali sono sottoposti al parere di agibilità della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 TULPS, mentre resta applicabile agli stessi locali nella parte relativa alle deroghe ai limiti acustici, ove maggiormente favorevoli;
c) in caso di attività musicali e di spettacolo che non siano complementari a quella di somministrazione ed assumano quindi le caratteristiche di pubblico spettacolo, perché non rispettano anche una sola delle prescrizioni sopra indicate ai punti da a) ad e) e/o per il superamento dei limiti delle emissioni sonore, gli esercenti dovranno munirsi di specifica autorizzazione o presentare al SUAP, SCIA di manifestazione pubblico spettacolo ai sensi art. 68 TULPS con allegata relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato nonché da relazione di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica, iscritto nell'elenco ENTECA, secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente;

Constatato che la maggior parte dei locali pubblici effettua piccoli intrattenimenti musicali, anche attraverso la diffusione di musica in spazi esterni agli stessi locali in cui questa Amministrazione ha autorizzato, previo pagamento del canone occupazione patrimoniale, l'estensione della superficie di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto l'art.13, commi 2 e 3, della legge Regionale Calabria 19 ottobre 2009, n.34 il quale prevede che le emissioni sonore temporanee debbano cessare alle ore 24:00, ma prevede altresì al comma 7 che il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2, 3, 4, 5 e 6, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, acquisendo il parere sanitario della competente Azienda sanitaria provinciale al fine di tutelare la salute della popolazione interessata;

Richiamati i pareri già rilasciati per le precedenti ordinanze, per le proprie rispettive competenze dell'ASP di Catanzaro - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

con nota prot. 137813 del 08/11/2022, acquisita agli atti del comune in data 14/11/2022 prot. n. 148993, con la seguente condizione: "*Siano rispettati i limiti di esposizione al rumore degli ambienti abitativi di cui al D.P.C.M. 1° marzo 1991; ovvero non devono essere superati i 3 Db(A) tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo nell'abitazione più vicino alla sorgente nel periodo notturno 22.00-06.00*" e dell'Arpacal (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Calabria), sulla proposta dell'Ordinanza n. 185 del 05/04/2023, dall'Arpacal (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Calabria), con nota prot. n. 10166 del 05/04/2023, acquisita al protocollo dell'ente in pari data al n. 46066, che mantiene la sua validità atteso che nulla è stato modificato per ciò che concerne i limiti di rumorosità.

Ritenuto, al fine di venire incontro alle istanze pervenute dal mondo imprenditoriale e di garantire idonee forme di aggregamento sociale, soprattutto dei giovani, nel rispetto comunque del riposo dei residenti e della quiete pubblica, di stabilire la disciplina degli orari nei quali può essere consentita la diffusione della musica all'interno ed all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande per come di seguito indicato;

Visto l'art. 20 regolamento comunale sui pubblici esercizi, approvato con delibera del C.C. n. n°45 del 27/07/2010, il quale prevede che il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie "A-B-D", gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi, nonché gli orari dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento;

Ritenuto di dover stabilire, la previsione del divieto di diffusione e riproduzione della musica sia all'interno che all'esterno da parte dei pubblici esercizi per come indicato nel dispositivo;

Vista la Legge 447 del 26.10.1995 *"Legge Quadro sull'inquinamento acustico"* e s.m.i;

Visto il D.P.C.M. 18.09.1997 *"determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"* e s.m.i. ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M.14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";*

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 il quale stabilisce che "*sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione d'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.*

Ritenuto l'intendimento di questa Amministrazione, posto a fondamento delle

prescrizioni da adottarsi, ed in particolare che:

- nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento giuridico è compito degli Enti Locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando tutti quei fenomeni che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità degli insediamenti abitativi e residenziali;
- pertanto, l'Ente Locale deve adottare tutte le misure necessarie a garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città, intervenendo con azioni efficaci dirette a ridurre le situazioni di pericolo derivanti da assembramenti nelle aree prospicienti e da manovre pericolose da parte dei conducenti dei veicoli, limitando le ore di esercizio di alcune tipologie di esercizi commerciali;

Atteso che:

- l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale [. ..] in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande a/coliche e superalcoliche";
- l'art. 50, comma 7, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. in base al quale Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti

Vista la legge n. 689/1981 in materia di depenalizzazione dell'illecito amministrativo;

Vista la legge 25 agosto 1991 n. 287;

Visto l'art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

Visto il Piano Comunale di zonizzazione acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 13/02/2003;

Visto il regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei dirigenti, approvato con delibera del C.C. n. 01/10/2004;

Vista la legge Regionale Calabria 19 ottobre 2009, n.34;

Visto il regolamento comunale sui pubblici esercizi approvato con delibera del C.C. n. n°45 del 27/07/2010;

Visto il regolamento comunale d'igiene approvato con delibera del C.C. n. n° 63 del 14/10/2010;

Visto l'art. 12 - rubricato *"Piccoli trattenimenti negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande"* - del regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento di attività di pubblico spettacolo e l'organizzazione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, approvato con delibera di Consiglio

Comunale n. 68 del 14/06/2019;
Visto l'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Informate le Associazioni di Categoria;

Informati il Prefetto e il Questore e il Comandante Compagnia dei Carabinieri;

O R D I N A

che, nell'intero territorio comunale, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza **i Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli inseriti in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché i circoli privati, che effettuano piccoli intrattenimenti complementari all'attività di somministrazione**

NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 OTTOBRE ED IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO:

1. **quando la musica venga diffusa in ambienti insonorizzati**, ovvero che non generi impatto esterno, come da perizia fonometrica redatta da tecnico competente in acustica iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici in Acustica denominato ENTECA secondo quanto previsto dal d. Lgs 42/2017, che potrà essere oggetto di verifica da parte da parte degli Enti abilitati, **non potranno diffondere e riprodurre, all'interno, musica, di qualsiasi natura**:
    a) nelle notti tra la domenica e il lunedì, tra il lunedì e il martedì, tra il martedì e il mercoledì, tra il mercoledì e il giovedì, tra il giovedì e il venerdì **dopo le ore 01.00**;
    b) nelle notti tra venerdì e sabato **dopo le ore 02:00**;
    c) nelle notti tra sabato e domenica, tra i prefestivi e i festivi, nella notte tra il 14 ed il 15 febbraio (San Valentino), tra il lunedì e il martedì grasso (Carnevale) e nella notte tra l'8 ed il 9 marzo (Giornata internazionale della donna), **dopo le ore 03.00**

2. **quando l'attività economica** con esclusiva ospitalità interna, **abbia richiesto l'autorizzazione al SUAP**, corredata da Studio d'Impatto Acustico redatto da Tecnico Competente in Acustica che attesti che le attività di intrattenimento musicale possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli art. 4 e 8 del DPCM 14/11/1997, con un valore limite di 60db(A) rilevati in facciata agli edifici con ambienti abitativi, ovvero di 40db(A) (rilevati nella stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi limitrofi o sovrastanti l'attività stessa, qualora svolta all'interno di un edificio ad uso promiscuo, **non potranno diffondere né riprodurre all'interno musica di qualsiasi natura:**
    a) nelle notti tra la domenica e il lunedì, tra il lunedì e il martedì, tra il martedì e il mercoledì, tra il mercoledì e il giovedì, tra il giovedì e il venerdì **dopo le ore 00.30;**
    b) nelle notti tra venerdì e sabato **dopo le ore 01:00**;
    c) nelle notti tra sabato e domenica, tra i prefestivi e i festivi, nella notte tra il 14 ed il 15 febbraio (San Valentino), tra il lunedì e il martedì grasso (Carnevale) e nella notte tra l'8 ed il 9 marzo (Giornata internazionale della donna), **dopo le ore 02.00;**

3. in mancanza di relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica (TCA) **non potranno diffondere e riprodurre all'interno musica di qualsiasi natura:**
    d) nelle notti tra la domenica e il lunedì, tra il lunedì e il martedì, tra il martedì e

il mercoledì, tra il mercoledì e il giovedì, tra il giovedì e il venerdì **dopo le ore 00.00;**

e) nelle notti tra il venerdì e il sabato **dopo le ore 00:30**
f) nelle notti tra sabato e domenica, tra i prefestivi e i festivi, nella notte tra il 14 ed il 15 febbraio (San Valentino), tra il lunedì e il martedì grasso (Carnevale) e nella notte tra l'8 ed il 9 marzo (Giornata internazionale della donna), **dopo le ore 01.30;**

Inoltre, non potranno chiedere la deroga per eventi di intrattenimento musicale occasionali;

4. sempre nel rispetto dei limiti di emissione rumorosa stabiliti per le diverse fasce orarie della zonizzazione acustica comunale, **non potranno diffondere e riprodurre musica di qualsiasi natura all'esterno e nei dehors** a partire **dalle ore 22.00** dalla domenica al giovedì e **dalle ore 23.30** dal venerdì al sabato.

5. nel caso di eventi occasionali ed accessori alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, da effettuarsi nel rispetto degli orari e dei limiti acustici sopra stabiliti, i gestori dei pubblici esercizi dovranno inoltrare al SUAP del Comune di Catanzaro l'apposita SCIA;

6. per tutto quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si rimanda alla normativa specifica nelle materie di che trattasi

STABILISCE

- i gestori degli esercizi pubblici sono inoltre tenuti a collocare appositi contenitori per la raccolta differenziata e a mantenere l'igiene e il decoro delle aree antistanti e limitrofe all'esercizio;
- che la presente ordinanza, nella parte relativa alle autorizzazioni amministrative, non si applica ai locali al chiuso che svolgono attività prevalente di pubblico spettacolo, i quali sono sottoposti al parere di agibilità della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 TULPS;

La presente ordinanza sostituisce integralmente tutte le precedenti di eguale oggetto e resta vigente fino alla emissione di nuova ordinanza che integri o sostituisca la presente.

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile, per l'inosservanza alle prescrizioni di cui al punto 1)relative al rispetto degli orari delle emissioni sonore, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00 ovvero, ai sensi dell'art.16 L. n. 689/1981, al pagamento in misura ridotta pari ad euro 500,00 nel termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione della violazione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli650, 659 e 660 del codice penale.

L'inosservanza alle prescrizioni di cui al punto 1) relative al mancato rispetto della normativa in materia di impatto acustico è punita, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 447/95 (come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017), richiamato dall'art. 28 della L.R. n. 34/2009, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 20.000,00 euro, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650, 659 e 660 del codice penale.

In applicazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981, la determinazione della misura della sanzione pecuniaria sarà effettuata con l'utilizzo dei criteri indicati nell'art. 11 della stessa

legge.

A) In caso di violazione della presente ordinanza per due volte nel corso della sua vigenza è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n. 2 (due) giorni consecutivi coincidenti con il venerdì e sabato successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.
B) Nel caso di terza trasgressione nel periodo considerato la sanzione accessoria sarà applicata per n. 3 (tre) giorni consecutivi, coincidenti con il venerdì, sabato e domenica successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.
C) Dopo la terza violazione, oltre la sanzione di cui al punto b), verrà disposto il divieto di svolgimento dell'attività secondaria di intrattenimento musicale per mesi sei.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, nei casi di reiterata inosservanza della presente ordinanza può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Resta salva l'applicazione dell'art. 10 TULPS, con conseguente sospensione dell'abilitazione all'esercizio dell'attività principale, in caso di prosecuzione nella reiterazione delle violazioni alla presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

- resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito Internet del Comune;
- trasmessa:

– al Prefetto di Catanzaro;
– al Questore di Catanzaro;
– alla Compagnia dei Carabinieri di Catanzaro;
– al Commissariato P.S. di Catanzaro Lido;
– alla Compagnia della Guardia di Finanza di Catanzaro;
– alla Guardia Costiera - Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro;
– al Comando di Polizia Locale;
– all'ARPACAL;
– all'Ufficio Stampa, per la divulgazione agli organi d'informazione;
– al Settore Attività Economiche e SUAP;
– al Settore Cultura e Turismo;
– al Segretario Generale;
– alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato;
– all'ASP di Catanzaro –Dipartimento di Prevenzione e Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;
– Confcommercio di Catanzaro;
– Confesercenti di Catanzaro;
– CNA di Catanzaro;
– CICAS Catanzaro;
– Sindacati e Associazioni Balneari;
– CODACONS Calabria;
– ADUSBEF Catanzaro;
– Casa del Consumatore Calabria;
– Unione Consumatori;
– Adiconsum.

La Polizia Locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

IL SINDACO

Prof. NICOLA FIORITA

Firmato digitalmente da

NICOLA FIORITA

CN = NICOLA FIORITA
C = IT